



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Economia Marco Biagi

OIC 15 – Crediti / OIC 19 – Debiti

Iva Manfredini

Commissione Bilancio, ODCEC di Modena

Alessandro Savoia

Commissione Bilancio, ODCEC di Modena

Modena, 13 dicembre 2017

OIC 15 – Crediti / OIC 19 – Debiti

- Schemi di bilancio
- Nota integrativa
- Criterio di valutazione del costo ammortizzato

Crediti e Debiti nel bilancio ordinario (2424 c.c.)

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (OIC28 par. 9 e 26)

B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelli concessi in locazione finanziaria)

III - Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo):

2) crediti: (OIC15)

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso imprese controllanti

d) **verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti**

d-bis) verso altri

3) *altri titoli* (OIC20)

Totale [B.III]

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): (OIC15)

1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso imprese controllanti

5) **verso imprese sottoposte al controllo di controllanti**

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate (OIC 25 – non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo par 19)

5-quater) verso altri

TOTALE [II]

Crediti e Debiti nel bilancio ordinario (2424 c.c.)

PASSIVO

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo): (OIC15)

- 1) obbligazioni
 - 2) obbligazioni convertibili
 - 3) debiti verso soci per finanziamenti
 - 4) debiti verso banche
 - 5) debiti verso altri finanziatori
 - 6) acconti
 - 7) debiti verso fornitori
 - 8) debiti rappresentati da titoli di credito
 - 9) debiti verso imprese controllate
 - 10) debiti verso imprese collegate
 - 11) debiti verso controllanti
 - 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo di controllanti**
 - 12) debiti tributari
 - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 - 14) altri debiti
- TOTALE [(D)]

Crediti e Debiti nel bilancio abbreviato (2435-bis c.c.)

Il Codice civile stabilisce che “... Lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate **nell'articolo 2424** con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. ... “

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE – *con separata indicazione, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II – CREDITI – *con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo* – **crediti verso soci per versamenti ancora dovuti [A] e i ratei e risconti attivi , [D] possono essere compresi nella voce CII**

PASSIVO

D) DEBITI – *con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo* - **i ratei e risconti passivi [E] possono essere ricompresi nella voce D**

Crediti e Debiti nel bilancio semplificato delle «micro imprese» (2435-ter c.c.)

Bilancio semplificato “MICRO IMPRESE” Il Codice civile stabilisce che “... gli schemi di bilancio ... sono determinati secondo quanto disposto **dall'articolo 2435-bis**.

STATO PATRIMONIALE

lo stesso previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata;

XBRL e tassonomia bilanci abbreviati e micro

La bozza della nuova tassonomia 2017-07-06, introduce la facoltà di distinguere le eventuali imposte anticipate presenti nel totale complessivo dei crediti iscritti nel circolante

Tale facoltà è in linea con gli emendamenti ai principi contabili nazionali 12 e 25 in bozza per la consultazione fino al 13/10/17 che prevede che le dette forniscano indicazione separata delle imposte anticipate

Lo schema di bilancio si presenterà dunque come segue [A.Fredaini, Pubblicata la tassonomia XBRL per i conti del 2017, Eutekne 3.11.2017]:

C) Attivo circolante
I - Rimanenze Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)

Nota integrativa – Crediti e Debiti e costo ammortizzato

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni - **(art. 2427 comma 1 c.c. e OIC 15 par. 78 OIC 19 par. 81)** :

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato; **[crediti e debiti]**



Nel caso di crediti finanziari, la società in tale punto indica anche **le ragioni** che l'hanno portata ad **attribuire alla differenza**, tra le disponibilità liquide erogate/ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, una **natura diversa da quella finanziaria**.

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio **[crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie]**;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni; **[crediti e debiti]**

Nota integrativa – Crediti e Debiti e costo ammortizzato

6) distintamente per ciascuna voce, l'**ammontare dei crediti e dei debiti** di durata residua superiore a cinque anni, e dei **debiti** assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche; **[crediti e debiti]**

➔ Con riferimento **ai crediti**, ove rilevante, la nota integrativa indica inoltre: **a)** il tasso d'interesse effettivo e le scadenze; **b)** l'ammontare dei crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico; **c)** l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni; **d)** l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti, distinguendo tra quelli ritenuti recuperabili e quelli ritenuti irrecuperabili; **e)** il grado di concentrazione dei crediti se è presente un fenomeno di concentrazione dei crediti; **f)** la natura dei creditori e la composizione della voce BIII2d-bis) e CII5-quater "crediti verso altri".

➔ Con riferimento **ai debiti**, la nota integrativa, specifica anche: **i)** la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale; **ii)** il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonché le altre principali caratteristiche del prestito, ad esempio modalità di rimborso e scadenza).

Ed, ove rilevante, la nota integrativa indica: **a)** la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed accounti corrisposti in corso d'opera a fronte di lavori eseguiti; **b)** la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine; **c)** la natura dei creditori e la composizione della voce D14 "altri debiti"; **d)** l'ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico; **e)** il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla società.

➔ La **ripartizione geografica** di cui al n. 6 co. 1 art. 2427 c.c. riguarda tutti i crediti e tutti i debiti della società. **[crediti e debiti]**

Nota integrativa – Crediti e Debiti e costo ammortizzato

6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei **crediti e dei debiti relativi** ad operazioni che prevedono **l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine**; **[crediti e debiti]**

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; **[debiti]**

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative; **[debiti]**

19-bis) **i finanziamenti** effettuati dai **soci** alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori". **[debiti]**



Detta informativa è fornita anche con riguardo ai **finanziamenti** effettuati dai **soggetti che esercitano l'attività di direzione e coordinamento**.

Nota integrativa – Crediti e Debiti e costo ammortizzato

Altre informazioni:

- Deve annotarsi in nota integrativa, se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua **appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto** (un credito/debito di natura commerciale verso società del gruppo).
- Se una società tenuta **all'applicazione del criterio del costo ammortizzato** decide di **non utilizzarlo** per crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi **o di non aggiornare** un credito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato) **illustra in nota integrativa** le politiche contabili adottate.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c. - OIC 15 par. 83-85 OIC 19 par. 85-87)

La nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma **dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6)**, per quest'ultimo limitatamente ai **solli debiti** senza indicazione della ripartizione geografica.

La nota integrativa deve quindi indicare il criterio applicato nella valutazione dei crediti / debiti sia nel caso si adottò il costo ammortizzato che nel caso si eserciti la facoltà di non valutare i crediti/debiti con tale criterio.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c. OIC 15 par. 86-87 OIC 19 par. 88-89)

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi OIC previsti per i bilanci in forma abbreviata.

Criteri di valutazione. Criterio del costo ammortizzato (2426 c.c.)

Art. 2426 c.c. TESTO in vigore dal 14.1.2005 (D.lgs. 310/2004)	Art. 2426 c.c. TESTO applicato dal 01.01.2016 (D.lgs. 139/2015)
<p>ART. 2426 COMMA 1 Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;</p> <p>7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;</p> <p>8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;</p>	<p>ART. 2426 COMMA 1 Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri: 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;</p> <p>7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);</p> <p>8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;</p> <p>...</p> <p>ART. 2426 COMMA 2 Ai fini della presente Sezione, per la definizione di ..., di "attività finanziaria" e "passività finanziaria", ..., di "costo ammortizzato", ... si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea .</p>

Criterio del costo ammortizzato - Applicazione

Bilancio in forma ordinaria

Le società che redigono il bilancio in forma ordinaria **devono applicare** il criterio del “costo ammortizzato “

Bilancio in forma abbreviata

Esonero applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”

“Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, **hanno la facoltà** di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.” (art. 2435-bis)

Bilancio semplificato – micro imprese

Esonero applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”

“... gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis” (art. 2435-ter c.c.)

Criterio del costo ammortizzato- Decorrenza

Decorrenza applicazione del nuovo criterio di valutazione



prima applicazione :

- a) bilancio al 31.12.2016 (società con esercizio coincidente con l'anno solare)
- b) bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 01.01.2016



prossime "prime" applicazioni

- a) al passaggio alla redazione del bilancio in forma ordinaria

Individuazione del biennio di verifica delle soglie per l'individuazione della forma di redazione del bilancio



Interpretazione prudentiale [FNC del 15.1.16 e CNDCEC del nov. 12]

- ⇒ le società con bilancio ordinario possono passare al bilancio abbreviato (o semplificato) a partire dall'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta consecutiva almeno due dei limiti di cui all'art. 2435-bis c.c. o 2435-ter c.c. : ad esempio la società con bilancio che non abbia superato almeno due dei limiti di cui all'art. 2435-bis c.c. negli esercizi 2014 e 2015 può passare al bilancio abbreviato con il bilancio 2016;
- ⇒ la società ha l'obbligo di redigere il bilancio in forma ordinaria sin dal bilancio relativo all'esercizio nel quale supera per la seconda volta consecutiva almeno due dei limiti di cui all'art. 2435-bis c.c. o 2435-ter c.c. : ad esempio la società che abbia superato due dei limiti di cui all'art. 2435-bis c.c. nell'esercizio 2015, redigerà il bilancio in forma ordinaria già nel 2016 se in quell'esercizio dovesse superare i predetti limiti
- ⇒ la medesima interpretazione si deve ritenere applicabile al passaggio dal bilancio abbreviato al bilancio semplificato e viceversa.

Criterio del costo ammortizzato. Decorrenza



Diverso orientamento

⇒ In sede di prima adozione, viene segnalata l'opportunità, per il passaggio alla redazione del bilancio abbreviato, di verificare il rispetto delle predette condizioni con riguardo agli esercizi 2015 e 2016. L'alternativa di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014 in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva. *[Documento marzo 2017, Confindustria e CNDCEC, Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.lgs. 139/2015 e Principi contabili nazionali].*

⇒ Posizione già sostenuta in passato da autorevole dottrina *[Fornero L. Bilancio abbreviato e consolidato: adeguamento parametri, Pratica fiscale e professionale n. 9/2007]* secondo la quale dal secondo esercizio dei due successivi la società potrà passare alla redazione del bilancio in forma abbreviata.

Criterio del costo ammortizzato. Deroghe e disciplina transitoria

Deroghe all'applicazione del costo ammortizzato per le società che redigono il bilancio ordinario

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se:

- i crediti/debiti sono a breve (entro 12 mesi) o
- i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo

Deroghe all'applicazione dell'attualizzazione per le società che redigono il bilancio ordinario

L'attualizzazione può non essere applicata se:

- il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato
- si può presumere che gli effetti siano irrilevanti, **se i crediti/debiti sono a breve (entro 12 mesi)**

Disciplina transitoria (Art. 12 D.lgs. 139/2015)

Per l'applicazione criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti per le operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio alla data della sua entrata in vigore è concessa la **facoltà** di non applicazione delle modifiche introdotte dal 01.01.2016

Criterio del costo ammortizzato. Prima applicazione

Prima applicazione

- qualora si usufruisca della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato, alle voci riferite ad operazioni che non danno ancora esaurito i loro effetti in bilancio alla data di entrata in vigore del D.Lgs 139/15, occorrerà darne menzione in nota integrativa
- qualora non si usufruisca di tale facoltà il criterio del costo ammortizzato si applicherà retroattivamente a tutti i crediti /debiti esistenti nel bilancio precedente, gli effetti cumulati derivanti dalle differenze sono imputati agli “utili (perdite) portati a nuovo” del Patrimonio Netto al netto dell’effetto fiscale.
Ai soli fini comparativi si opererà anche sul bilancio dell’esercizio precedente
- quanto sopra troverà applicazione anche nel passaggio da redazione da bilancio in forma abbreviata o delle micro imprese, a bilancio ordinario o in ipotesi di opzione per il criterio del costo ammortizzato da parte di società non obbligate

Costituirà invece cambiamento di principio contabile volontario, (OIC 29):

- l’ipotesi di società con bilancio ordinario che, divenendo società che redige il bilancio in forma abbreviata o semplificata, decida di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione
- l’ipotesi di società con bilancio in forma abbreviata o semplificata che avesse optato per l’applicazione del criterio del costo ammortizzato e decida facoltativamente di non applicare più il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione

Valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti: rilevazione al costo ammortizzato

- Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
- I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

COSTO AMMORTIZZATO

«il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irre recuperabilità» (IAS 39 par.9) (OIC 15 par. 16, OIC 19 par. 17).

	VALORE RILEVATO INIZIALMENTE
(meno)	RIMBORSI DI CAPITALE
	AMMORTAMENTO (RIPARTIZIONE) DELLA DIFFERENZA TRA VALORE INIZIALE E VALORE A SCADENZA SULLA BASE DELL'INTERESSE EFFETTIVO
piu' / (meno)	
(meno)	EVENTUALI PERDITE DI VALORE
UGUALE	VALORE DA ISCRIVERE A BILANCIO COSTO AMMORTIZZATO

Il Costo ammortizzato è calcolato attraverso la determinazione del tasso effettivo IRR (Internal Rate of Return) / TIE (Tasso di interesse Effettivo), che attualizza esattamente, all'origine, i futuri flussi di cassa contrattuali al netto di tutti i costi di transazione direttamente attribuibili

Valutazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti: rilevazione al costo ammortizzato



Definizioni utili allo scopo:

Il **criterio dell'interesse effettivo** è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo.

Il **tasso di interesse effettivo** è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve, al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione call e simili), ma non deve considerare perdite future su crediti. Il calcolo include tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi di transazione e tutti gli altri premi o sconti. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possano essere valutati in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).

I **costi di transazione** sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del credito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.

OIC 15 - Crediti

La norma (art. 2426 n .8, c.c.)

Sino al 2015	Dal 2016
8) I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione	8) I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato , tenuto conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo

Definizione

Definizioni

I Crediti rappresentano il diritto ad **esigere** ad una **scadenza individuata o individuabile ammontari fissi o determinabili** di disponibilità liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da **Clienti o da altri soggetti**

➤ Cambiali attive – OIC 15

Il **valore nominale di un credito** è l'ammontare, definito contrattualmente, che si ha diritto di esigere.

Il **tasso di interesse nominale di un credito** è il tasso di interesse contrattuale che, applicato al suo valore nominale, consente di determinare i flussi finanziari costituiti da interessi attivi nominali lungo la durata del credito.

Il **tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali** è il tasso che prende in considerazione tutti i flussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito), ma non considera i costi di transazione.

L'attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future.

L'attualizzazione è prevista laddove si richiede che la valutazione dei crediti tenga conto anche del "fattore temporale" nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato.

Definizione

Il **tasso di interesse di mercato** è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il credito. Nel determinare tale tasso d'interesse si deve massimizzare l'utilizzo di parametri osservabili sul mercato.

La **svalutazione** [di un **credito**] è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.

La **perdita** [di un **credito**] è un evento certo e definitivo che coincide con la parte del credito non più recuperabile

Classificazione

Classificazione dei crediti tra immobilizzazioni o attivo circolante

⇒ prescinde dal principio dell'esigibilità

⇒ è effettuata sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

➤ **Crediti dell'attivo circolante** - tendenzialmente di origine commerciale

➤ **Crediti delle immobilizzazioni finanziarie** – tendenzialmente di origine finanziaria

Esposizione al netto a Stato Patrimoniale

I crediti sono esposti al netto delle svalutazioni per ricondurli al valore di realizzo.

Esposizione in Conto economico

Conto Economico	Crediti in Bilancio	crediti in CII
svalutazioni	D 19 b)	B 10 d)
storni precedenti svalutazioni	D 18 b)	A 5)
perdite	C 17)	B 14)
proventi	C 16 a) se di natura finanziaria	C 16 d)

⇒ Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle micro imprese possono naturalmente effettuare i raggruppamenti consentiti dalla norma.

Classificazione

Qualificazione dei crediti [e debiti] entro /oltre

La classificazione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche:

- ✓ di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio;
- ✓ della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto;
- ✓ dell'orizzonte temporale in cui il creditore ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.
- Nel caso in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, con la conseguenza che il debito diventa immediatamente esigibile, essa classifica il debito come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.
- Nel caso in cui la sostituzione di un prestito a breve con un prestito a lungo termine si concluda tra la data di riferimento del bilancio e la data di formazione del bilancio, il debito continua a essere classificato come esigibile entro l'esercizio successivo.

Gruppi di imprese

- ✓ Occorre fornire dettaglio dei crediti verso controllate, collegate, controllanti (comprese le controllanti di livello superiore al primo cioè le controllanti che controllano la società indirettamente tramite loro controllate intermedie) e le imprese soggette al controllo delle controllanti (c.d. società sorelle). Per le definizioni rif. 2359 c.c.
- ✓ Dettaglio NON richiesto per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata

Compensazioni

- ✓ È vietata la compensazioni tra partite (2423-ter c.c.), è tuttavia ammessa nei limiti delle disposizioni legali o contrattuali

Rilevazione iniziale

Requisiti per l'iscrizione

I **crediti originati dai ricavi** di vendita di beni e/o servizi rilevati per **COMPETENZA** :

a) vendita di beni: processo produttivo completato e passaggio sostanziale e non formale della proprietà (rischi e benefici)

b) prestazioni di servizi : Il servizio è reso, la prestazione effettuata

I **crediti originati per ragioni differenti** dallo scambio di beni e servizi

Iscrivibili solo se sussiste "titolo" al credito => obbligazione del terzo al loro pagamento

I **crediti incassabili con forme diverse da disponibilità liquide**, iscritti e valutati al valore corrente realizzabile per quell'attività.

Rilevazione iniziale

L'**iscrizione del valore (nominale) del credito verrà effettuato** al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale (attualizzazione).

Si potrà perciò avere una iscrizione:

⇒ al costo ammortizzato in assenza di attualizzazione

⇒ al costo ammortizzato in presenza di attualizzazione

➤ **Attualizzazione** scatterà **a)** in presenza di credito di durata > 12 mesi, **b)** con un tasso desumibile dalle condizioni contrattuali significativamente diverso dal tasso di mercato.

Per la **corretta rilevazione dei ricavi**, a fronte della rilevazione al costo ammortizzato del credito si dovrà tenere conto dell'**I.V.A.** (quota della componente finanziaria ad essa relativa, da rilevare in C17)

Perdite e svalutazioni i flussi finanziari futuri non includono le perdite e le svalutazioni future dei crediti, a meno che per il credito non fosse stato pagato un prezzo che già teneva conto della perdita stimata per inesigibilità

Attualizzazione crediti finanziari: per detti crediti le differenze che si originano con la contabilizzazione al costo ammortizzato utilizzando il tasso di interesse di mercato, sono contabilizzate tra proventi/oneri finanziari **salvo diversa natura** desumibile dalla sostanza dell'operazione o dal contratto (B9 a finanziamenti a dipendenti, BIII 2) Crediti se Finanziamenti a Terzi; BIII 1)- Partecipazioni se finanziamenti infragruppo quando da evidenze desumibile il rafforzamento patrimoniale della controllata – per chi li riceve andrà a patrimonio netto]

Attualizzazione crediti finanziari: la differenza tra il valore iniziale e il valore a termine costituisce provento finanziario.

Rilevazione iniziale

Passaggi operativi

- valore nominale del credito (al netto di sconti abbuoni e premi)
- verifica allineamento tra tasso desumibile dalle condizioni contrattuali e al tasso di mercato

➡ NO allineamento,
➡ attualizzo i flussi futuri attesi, al tasso di mercato, ed ottengo il valore attuale del credito
➡ al valore attuale del credito aggiungo i costi di transazione ➡ **valore iniziale da contabilizzare**

⇒ sulla base del valore iniziale così determinato vado a conteggiare il TIE che utilizzerò per il conteggio dei proventi finanziari in sede di rilevazioni successive

⇒ In presenza di obbligo di attualizzazione, ma in assenza di costi di transazione, il TIE = Tasso di mercato che utilizzerò per il conteggio dei proventi finanziari in sede di rilevazioni successive

➡ Si allineamento

➡ NO costi di transazione ➡ il credito al valore nominale costituisce **valore iniziale da contabilizzare**

⇒ In assenza di costi di transazione e di scostamenti significativi tra tasso di mercato e tasso desumibile dalle condizioni contrattuali TIE=tasso nominale che utilizzerò per il conteggio dei proventi finanziari in sede di rilevazioni successive

➡ Si costi di transazione ➡ il credito iscritto al valore nominale + costi di transazione costituisce **valore iniziale da contabilizzare**

⇒ sulla base del valore iniziale così determinato vado a conteggiare il TIE che utilizzerò per il conteggio dei proventi finanziari in sede di rilevazioni successive

⇒ In presenza di variazione predeterminata dei tassi nominali occorre conteggiare il TIE per la loro ripartizione costante

⇒ In presenza di tassi nominali variabili occorre riconteggiare il TIE ogni anno

Rilevazione successiva

Alla chiusura dell'esercizio, il valore da iscrivere in bilancio è determinato come segue:

➤ rilevazione iniziale del credito,

➤ aggiungere al valore contabile del credito il provento finanziario conteggiato

Importo del provento finanziario: calcolare l'ammontare degli interessi con il criterio del tasso di interesse effettivo (TIE) sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio o alla sua rilevazione iniziale

➤ sottrarre gli incassi intervenuti nel periodo per interessi e capitale

➤ sottrarre le svalutazioni al presumibile valore di realizzo e le perdite su crediti

➤ = valore di iscrizione in bilancio del credito

⇒ la società, rispetto alla rilevazione iniziale, deve rivedere le proprie stime di flussi futuri: la differenza tra valore attuale rideterminato e precedente, costituisce onere o provento finanziario

⇒ incasso anticipato: la differenza tra incasso e valore contabile residuo, costituisce proventi /oneri finanziari

⇒ gli sconti "pronta cassa" non computati nel costo ammortizzato (non prevedibili alla rilevazione iniziale) sono rilevati al momento dell'incasso come oneri finanziari

Crediti in valuta (OIC 26 par. 26-29)

Le poste in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

➤ Operativamente - in sede di redazione del bilancio

Prima si applica il criterio valutativo della posta espressa poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.

Ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti" e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

Rilevazione iniziale e successiva

Bilanci redatti in forma abbreviata e delle micro imprese (2435-bis e 2435 ter c.c.)

Rilevazione iniziale bilanci in forma abbreviata e delle micro imprese

I crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo (senza applicazione del costo ammortizzato e attualizzazione)

La rilevazione iniziale è effettuata al valore nominale al netto di premi sconti e abbuoni

Costi di transazione iniziali, sono rilevati nella classe D (risconti attivi) dell'attivo di stato patrimoniale

Rilevazioni successive: le valutazioni successive sono effettuate:

al valore nominale

(+) gli interessi conteggiati al tasso nominale

(-) gli incassi ricevuti per capitale e interessi

(-) svalutazioni stimate e perdite subite su crediti per adeguare il credito al presumibile valore di realizzo

⇒ gli sconti e abbuoni di natura finanziaria (es "pronta cassa") non computati nella rilevazione iniziale al presumibile valore di realizzo (perchè non prevedibili) sono rilevati al momento dell'incasso come oneri finanziari

⇒ I costi di transazione iniziale rilevati tra i risconti attivi sono "ammortizzati"/ripartiti a quote costanti per la durata del credito a riduzione degli interessi attivi nominali.

Svalutazione crediti

Un credito **deve** essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene **probabile che il credito abbia perso valore**



Indicatori perdita di valore:

- ✓ significative difficoltà finanziarie del debitore;
- ✓ una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- ✓ il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
- ✓ sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
- ✓ dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore.



Attività di verifica per singolo credito o portafoglio crediti

- ✓ La verifica è effettuata per ogni singolo credito in presenza di un numero limitato di crediti.
- ✓ Se invece i crediti sono numerosi e individualmente non significativi, tale verifica può essere effettuata a livello di portafoglio. I crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.). In questi casi, alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).
- ✓ Nel caso in cui i crediti sono numerosi, ma alcuni di questi sono individualmente significativi, la verifica dell'esistenza degli indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti individualmente significativi, mentre può essere effettuata a livello di portafoglio per i restanti crediti.



crediti assistiti da garanzie: l'accantonamento al fondo svalutazione tiene conto degli effetti relativi all'escussione delle garanzie (pegno, ipoteca, fidejussione).



crediti assicurati : l'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.



utilizzo del fondo svalutazione crediti: il fondo accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Svalutazione e ripristini

Crediti valutati al costo ammortizzato

- **L'importo della svalutazione** pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito (ossia al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale). Operativamente prima svaluto poi attualizzo senza modificare il TIE originario.
Il calcolo del valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati di un credito assistito da garanzia riflette i flussi finanziari che possono risultare dall'escussione della garanzia meno i costi per l'escussione della garanzia stessa, tenendo conto se sia probabile o meno che la garanzia sia effettivamente escussa.
- **Ripristino di valore:** se le ragioni che avevano comportato la contabilizzazione di una svalutazione vengono meno in tutto o in parte (es.: per un miglioramento nella solvibilità del debitore), la svalutazione rilevata precedentemente deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Crediti NON valutati al costo ammortizzato

- **Iscrizione:** i crediti sono iscritti al loro valore nominale meno l'importo della svalutazione
- **Ripristino di valore:** anche in questo caso se vengono meno le ragioni dell'iscrizione, la svalutazione deve essere stornata. Il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore del credito superiore a quello che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Cancellazione dei crediti

La società cancella il credito dal bilancio quando:

a) i diritti contrattuali derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente);

➤ **I diritti contrattuali si estinguono per pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione e ogni altro evento che fa venire meno il diritto ad esigere** determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti.

oppure

b) la titolarità dei diritti contrattuali è trasferita e con essa sono trasferiti tutti i rischi inerenti il credito

➤ Ai fini della valutazione del **trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali**, gli obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o, l'esistenza di commissioni, di franchigie e di penali dovute per il mancato pagamento.

Cessioni di crediti

➤ **Cessioni di credito che comportano la cancellazione** del credito dal bilancio: la differenza tra corrispettivo e valore contabile del credito è rilevata come perdita su crediti da iscriversi in B14, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.



Fattispecie che comportano la cancellazione del credito dal bilancio:

- ✓ forfaiting;
- ✓ *datio in solutum*;
- ✓ conferimento del credito;
- ✓ vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- ✓ cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito

Cessioni di crediti

➤ **Cessioni di credito non comportano la cancellazione** del credito dal bilancio perché la società non ha trasferito sostanzialmente tutti i rischi, il credito iscritto è assoggettato alle regole OIC 15.

Nel caso di anticipazione da parte del cessionario, in contropartita dell'anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura finanziaria.

I costi dell'operazione sono, di norma, riflessi in interessi e commissioni da corrispondere al cessionario che trovano separata rilevazione nel conto economico in base alla loro natura.

➤ Qualora a seguito della cessione siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito ma rimangono in capo al cedente taluni rischi minimali, potrebbe essere necessario, se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto", effettuare un apposito accantonamento.

➤ Fattispecie che NON comportano la cancellazione del credito dal bilancio:

- ✓ mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- ✓ cambiali girate all'incasso;
- ✓ pegno di crediti;
- ✓ cessione a scopo di garanzia;
- ✓ sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
- ✓ cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

OIC 19 - Debiti

La norma (art. 2426 n .8, c.c.)

Sino al 2015	Dal 2016
8) I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione	8) I crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato , tenuto conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo

Definizioni

I **debiti** sono passività di **natura determinata** ed **esistenza certa**, che rappresentano **obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili** di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di **finanziatori, fornitori e altri soggetti**

Definizioni

I **fondi rischi e oneri** accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed **il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio.**

Gli **impegni** che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività.

Definizioni

Valore attuale

Costo ammortizzato

Criterio dell'interesse effettivo

Costi di transazione



Stesse definizioni
viste con OIC 15

Costo ammortizzato: «le vie di fuga»

Tipo	Crediti/Debiti ante 2016	Crediti/Debiti post 2016
Micro-imprese	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato
Bilancio abbreviato	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato
Bilancio ordinario	Facoltà di non applicazione	Applicazione

Costo ammortizzato: «le vie di fuga»

Tipo	Crediti/Debiti ante 2016	Crediti/Debiti post 2016
Micro-impres	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato
Bilancio abbreviato	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato	Non applicazione. Facoltà di applicare il costo ammortizzato
Bilancio ordinario	Facoltà di non applicazione	Applicazione




Costo ammortizzato: «le vie di fuga»

Il criterio del costo ammortizzato **può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti.**

- generalmente gli effetti sono irrilevanti se **i debiti sono a breve termine** (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
- ciò è presumibile **se i costi di transazione**, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza **sono di scarso rilievo.**

Le regole relative al calcolo del costo ammortizzato **si applicano a tutti i debiti**

Costo ammortizzato: «le vie di fuga»



Iscrizione iniziale (acquisto di beni)

I debiti originati da **acquisti di beni** sono rilevati in base al **principio della competenza** quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il processo produttivo dei beni è stato completato; e
- si è verificato il **passaggio sostanziale** e non formale del titolo di **proprietà** assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei **rischi e benefici**.

Iscrizione iniziale (acquisto di beni)

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

a) in caso di acquisto di **beni mobili**, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la **spedizione o consegna dei beni stessi**;

b) per i beni per i quali è richiesto l'**atto pubblico** (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con **la data della stipulazione del contratto di compravendita**;

c) nel caso della **vendita a rate con riserva della proprietà**, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. => l'iscrizione del bene avviene alla consegna a fronte della rilevazione di un debito, relativo alle rate non scadute, indipendentemente dal passaggio del titolo di proprietà.

Iscrizione iniziale (altri casi)

I debiti originati da **acquisti di servizi** sono rilevati in base al principio della competenza quando il **servizio è stato ricevuto**, cioè la prestazione è stata effettuata.

I debiti di finanziamento e quelli che si originano per ragioni diverse dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio quando sorge l'obbligazione della società al pagamento verso la controparte, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Iscrizione iniziale (altri casi)

L'iscrizione di un **debito di finanziamento** avviene all'erogazione del finanziamento.

I **prestiti obbligazionari** sono iscritti al momento della sottoscrizione.

I debiti per gli **acconti** da clienti vengono iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.

Nel caso dei **debiti tributari**, dei debiti verso istituti di previdenza e assistenza e degli altri debiti, l'iscrizione del debito avviene quando è sorta l'obbligazione al pagamento, da individuarsi sulla base delle norme legali e contrattuali.

Valutazione dei debiti al costo ammortizzato

Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal **valore nominale del debito al netto dei costi di transazione** e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

I **costi di transazione** [...] sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano **ammortizzati lungo la durata attesa del debito**.

Il loro ammortamento integra o rettifica gli interessi passivi calcolati al tasso nominale (seguendone la medesima classificazione nel conto economico), di modo che il tasso di interesse effettivo possa rimanere un tasso di interesse costante lungo la durata del debito da applicarsi al suo valore contabile [...]

Rilevazione debito: vecchie regole

Mutuo	1.000
Durata	5
Tasso	2%
Spese istruttoria	20

Mutuo

Anno	Rata	Capitale	Interessi	Mutuo
0				1.000
1	20	0	20	1.000
2	20	0	20	1.000
3	20	0	20	1.000
4	20	0	20	1.000
5	1.020	1.000	20	0

Spese istruttoria

Costo	Amm.	F.do	VNC
20			
20	4	4	16
20	4	8	12
20	4	12	8
20	4	16	4
20	4	20	0

Rilevazione debito: vecchie regole

Stato patrimoniale - Anno 1

Oneri pluriennali	16	Mutui passivi	1.000
-------------------	----	---------------	-------

Conto Economico - Anno 1

Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		

Stato patrimoniale - Anno 2

Oneri pluriennali	12	Mutui passivi	1.000
-------------------	----	---------------	-------

Conto Economico - Anno 2

Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		

Stato patrimoniale - Anno 3

Oneri pluriennali	8	Mutui passivi	1.000
-------------------	---	---------------	-------

Conto Economico - Anno 3

Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		

Stato patrimoniale - Anno 4

Oneri pluriennali	4	Mutui passivi	1.000
-------------------	---	---------------	-------

Conto Economico - Anno 4

Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		

Rilevazione debito: vecchie regole

Stato patrimoniale - Anno 5

Oneri pluriennali	-	Mutui passivi	-
-------------------	---	---------------	---

Conto Economico - Anno 5

Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		

Rilevazione debito: nuove regole

Con il **costo ammortizzato** va prima calcolato l'**interesse effettivo** dei flussi finanziari (IRR) del debito quindi il valore attuale del capitale alle varie scadenze, partendo **dall'incasso netto alla data di emissione** del mutuo ($1.000 - 20 = 980$)



Mutuo

Anno	Rata	Capitale	Interessi	Mutuo
0				1.000
1	20	0	20	1.000
2	20	0	20	1.000
3	20	0	20	1.000
4	20	0	20	1.000
5	1.020	1.000	20	0

Flussi	2,430%
980	980
-20	-20
-20	-19
-20	-19
-20	-18
-1.020	-905

0

	A	B	C	A+B+C
Anno	Debito inizio esercizio	Interessi a TIR	Interessi nominali	Debito fine esercizio
0				980,00
1	980,00	23,81	-20,00	983,81
2	983,81	23,90	-20,00	987,71
3	987,71	24,00	-20,00	991,71
4	991,71	24,09	-20,00	995,81
5	995,81	24,19	-20,00	1.000,00

Costo ammortizzato: scritture contabili

Contabilizzazione del debito con vecchie regole

Stato patrimoniale - Anno 1			
Oneri pluriennali	16	Mutui passivi	1.000
Conto Economico - Anno 1			
Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		
Stato patrimoniale - Anno 2			
Oneri pluriennali	12	Mutui passivi	1.000
Conto Economico - Anno 2			
Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		

Stato patrimoniale - Anno 1			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	983,81
Conto Economico - Anno 1			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	23,81		
Stato patrimoniale - Anno 2			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	987,71
Conto Economico - Anno 2			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	23,90		

Anno 0			
Disponibilità	a	Mutui passivi	1.000,00
Mutui passivi	a	Oneri accessori	20,00
Anno 1			
Interessi passivi	a	Mutui passivi	23,81
Mutui passivi	a	Disponibilità	20,00
Anno 2			
Interessi passivi	a	Mutui passivi	23,90
Mutui passivi	a	Disponibilità	20,00

Costo ammortizzato: scritture contabili

Stato patrimoniale - Anno 3			
Oneri pluriennali	8	Mutui passivi	1.000
Conto Economico - Anno 3			
Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		
Stato patrimoniale - Anno 4			
Oneri pluriennali	4	Mutui passivi	1.000
Conto Economico - Anno 4			
Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		
Stato patrimoniale - Anno 5			
Oneri pluriennali	0	Mutui passivi	0
Conto Economico - Anno 5			
Ammortamenti	4		
Interessi passivi	20		

Stato patrimoniale - Anno 3			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	991,71
Conto Economico - Anno 3			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	24,00		
Stato patrimoniale - Anno 4			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	995,81
Conto Economico - Anno 4			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	24,09		
Stato patrimoniale - Anno 5			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	0,00
Conto Economico - Anno 5			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	24,19		

Anno 3			
Interessi passivi	a	Mutui passivi	24,00
Mutui passivi	a	Disponibilità	20,00
Anno 4			
Interessi passivi	a	Mutui passivi	24,09
Mutui passivi	a	Disponibilità	20,00
Anno 5			
Interessi passivi	a	Mutui passivi	24,19
Mutui passivi	a	Disponibilità	20,00
Mutui passivi	a	Disponibilità	1.000,00

Costo ammortizzato. Rilevazioni successive

In caso di **revisione delle stime dei flussi finanziari futuri** occorre rettificare il valore contabile del debito (es: rimborso anticipato). La differenza tra il valore in contabilità e il valore rideterminato è rilevata a conto economico tra gli oneri o i proventi finanziari.

In caso di **interesse contrattuale variabile** i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi. In alternativa alla curva dei tassi attesi si può proiettare l'ultimo tasso disponibile.

Gli **sconti e gli abbuoni di natura finanziaria** (pagamento pronta cassa) che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato, perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale, sono rilevati come proventi di natura finanziaria.

Costi accessori ai finanziamenti in ipotesi di non applicazione del costo ammortizzato

Tipo	Debiti ante 2016	Debiti post 2016
Micro-imprese	Continua la precedente classificazione tra le immobilizzazioni immateriali (OIC 24, § 104).	Iscrizione tra i risconti attivi. Riparti a quote costanti sulla base della durata del debito.
Bilancio abbreviato	Continua la precedente classificazione tra le immobilizzazioni immateriali.	Iscrizione tra i risconti attivi. Riparti a quote costanti sulla base della durata del debito.
Bilancio ordinario	Continua la precedente classificazione tra le immobilizzazioni immateriali.	-

Attualizzazione

Qualora il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri più gli eventuali costi di transazione.

Attualizzazione di debiti commerciali

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato.

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come **onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.**


Attualizzazione di debiti finanziari

Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che le la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l'operazione.

Attualizzazione: esempio

Finanziamento	1.000
Costi transazione	20
Tasso	2,0%
Durata	5

Tasso di mercato: 4%



Finanziamento fruttifero

Anno	Rata	Capitale	Interessi	Debito
0				1.000
1	20	0	20	1.000
2	20	0	20	1.000
3	20	0	20	1.000
4	20	0	20	1.000
5	1.020	1.000	20	0

Flussi	2,430%
980	980,00
-20	-19,53
-20	-19,06
-20	-18,61
-20	-18,17
-1.020	-904,63
	0,00

Flussi	4,000%
-20	-19,23
-20	-18,49
-20	-17,78
-20	-17,10
-1.020	-838,37
	-910,96


4,483%	
910,96	Valore attuale
-20,00	Costi di transazione
890,96	
-19,14	
-18,32	
-17,53	
-16,78	
-819,18	
	0

	A	B	C	A+B+C
Anno	Dedito inizio esercizio	Interessi a TIR	Interessi nominali	Dedito fine esercizio
0				
1	890,96	39,94	-20,00	910,90
2	910,90	40,83	-20,00	931,73
3	931,73	41,77	-20,00	953,50
4	953,50	42,74	-20,00	976,24
5	976,24	43,76	-20,00	1.000,00

Attualizzazione: esempio

Finanziamento	1.000
Costi transazione	20
Tasso	2,0%
Durata	5

Tasso di mercato: 4%



Finanziamento fruttifero

Anno	Rata	Capitale	Interessi	Debito
0				1.000
1	20	0	20	1.000
2	20	0	20	1.000
3	20	0	20	1.000
4	20	0	20	1.000
5	1.020	1.000	20	0

Flussi	2,430%
980,00	980,00
-20	-19,53
-20	-19,06
-20	-18,61
-20	-18,17
-1.020	-904,63
	0,00

Flussi	4,000%
-20	-19,23
-20	-18,49
-20	-17,78
-20	-17,10
-1.020	-838,37
	-910,96

4,483%	
910,96	Valore attuale
-20,00	Costi di transazione
890,96	
-19,14	
-18,32	
-17,53	
-16,78	
-819,18	
	0

Anno	A	B	C	A+B+C
	Dedito inizio esercizio	Interessi a TIR	Interessi nominali	Dedito fine esercizio
0				
1	890,96	39,94	-20,00	910,90
2	910,90	40,83	-20,00	931,73
3	931,73	41,77	-20,00	953,50
4	953,50	42,74	-20,00	976,24
5	976,24	43,76	-20,00	1.000,00

980,00
890,96
89,04

- Oneri finanziari
- Partecipazione
- Costo dipendente

Sostanza dell'operazione

Attualizzazione: scritture contabili (fin. controllante)

Esempio precedente senza
attualizzazione

Stato patrimoniale - Anno 1			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	983,81
Conto Economico - Anno 1			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	23,81		
Stato patrimoniale - Anno 2			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	987,71
Conto Economico - Anno 2			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	23,90		

Stato patrimoniale - Anno 1			
		Debiti vs. Contr.	910,90
		PN	89,04
Conto Economico - Anno 1			
Interessi passivi	39,94		
Stato patrimoniale - Anno 2			
		Debiti vs. Contr.	931,73
		PN	89,04
Conto Economico - Anno 2			
Interessi passivi	40,83		

Anno 0			
Disponibilità	a	Debiti vs. Contr.	1.000,00
Debiti vs. Contr.	a	Diversi	109,04
	a	Oneri accessori	20,00
	a	PN	<u>89,04</u>

Anno 1			
Interessi passivi	a	Debiti vs. Contr.	39,94
Debiti vs. Contr.	a	Disponibilità	20,00
Anno 2			
Interessi passivi	a	Debiti vs. Contr.	40,83
Debiti vs. Contr.	a	Disponibilità	20,00

Attualizzazione: scritture contabili


Stato patrimoniale - Anno 3			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	991,71
Conto Economico - Anno 3			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	24,00		
Stato patrimoniale - Anno 4			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	995,81
Conto Economico - Anno 4			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	24,09		
Stato patrimoniale - Anno 5			
Oneri pluriennali	0,00	Mutui passivi	0,00
Conto Economico - Anno 5			
Ammortamenti	0,00		
Interessi passivi	24,19		

Stato patrimoniale - Anno 3			
Oneri pluriennali	0,00	Debiti vs. Contr. PN	953,50 89,04
Conto Economico - Anno 3			
Interessi passivi	41,77		
Stato patrimoniale - Anno 4			
		Debiti vs. Contr. PN	976,24 89,04
Conto Economico - Anno 4			
Interessi passivi	42,74		
Stato patrimoniale - Anno 5			
		Debiti vs. Contr. PN	0,00 89,04
Conto Economico - Anno 5			
Interessi passivi	43,76		

Anno 3			
Interessi passivi	a	Debiti vs. Contr.	41,77
Debiti vs. Contr.	a	Disponibilità	20,00
Anno 4			
Interessi passivi	a	Debiti vs. Contr.	42,74
Debiti vs. Contr.	a	Disponibilità	20,00
Anno 5			
Interessi passivi	a	Debiti vs. Contr.	43,76
Debiti vs. Contr.	a	Disponibilità	20,00
Debiti vs. Contr.	a	Disponibilità	1.000,00

Attualizzazione: scritture contabili

Anno	Int. A	Int. B	Diff.
1	23,81	39,94	16,13
2	23,90	40,83	16,93
3	24,00	41,77	17,77
4	24,09	42,74	18,65
5	24,19	43,76	19,57
	120,00	209,04	89,04



Eliminazione di debiti

La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta **estinta per adempimento o altra causa, o trasferita**.

L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'**eliminazione contabile** se i termini contrattuali del debito originario **differiscono in maniera sostanziale** (rif. IAS 39) da quelli del debito emesso.

Quando, **in costanza del medesimo debito**, vi sia una **variazione sostanziale dei termini contrattuali** del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore contabilmente si procede all'**eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito**.

Modifiche sostanziali (IAS 39)

Profilo oggettivo:

- Modifica della valuta del finanziamento
- Modifica del tasso di interesse
- Modifica (o introduzione) di opzioni di conversione
- Modifica dei covenants
- Richiesta o modifica di garanzie

Profilo quantitativo:

Se il valore attuale dei flussi di cassa residui della passività originaria al TIR originario differisce di almeno il 10% dal valore attuale dei flussi di cassa attesi derivanti dall'applicazione dei nuovi termini attualizzati all'originario TIR => variazione sostanziale

Modifiche sostanziali: eliminazione del debito

Quando interviene l'**eliminazione contabile del debito**, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione utilizzando il tasso di mercato.

La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.

Modifiche non sostanziali: revisione di stime

Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito si ridetermina il valore attuale dei flussi finanziari utilizzando il TIR iniziale.

La differenza tra il valore attuale rideterminato e il precedente valore contabile va iscritta a conte economico tra i proventi e gli oneri finanziari.

I costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

Emendamento all'OIC 19



Gestione «per competenza» dei costi di transazione per le società che non utilizzano il criterio del costo ammortizzato

Abrogazione dell'OIC 6 –
Ristrutturazione del debito e
informativa di bilancio

Aggiunta di apposita «appendice
A» all'OIC 19 - Debiti

Eliminazione del debito in assenza di costo ammortizzato

Beneficio immediato per il debitore (es: stralcio): il beneficio economico è rappresentato dalla differenza tra il valore il valore iniziale di iscrizione e il nuovo debito (al valore nominale).

In tal caso i costi di transazione sono rilevati a conto economico nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio, a riduzione del provento finanziario.

Beneficio futuro per il debitore (es: riduzione interessi passivi): è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito.

I costi di transazione sono rilevati tra i risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito ed addebitati a conto economico in relazione i benefici ottenuti, lungo la vita residua del debito.